



COMUNE DI LAVAGNA

Provincia di Genova

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 31 maggio 2007, con deliberazione n. 31.

Modificato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 28 febbraio 2008 con deliberazione n. 06 e 14 marzo 2008 con deliberazione n. 9.

Aggiornato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14 febbraio 2024, con deliberazione n. 09.

Ufficio del Segretario Generale

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE
- ART. 3 - FORME ESTERIORI DI PUBBLICITA' DELLE SEDUTE CONSILIARI

TITOLO I

GLI ORGANI

- ART. 4 - PRIMA SEDUTA
- ART. 5 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
- ART. 6 - REVOCA DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
- ART. 7 - CONSIGLIERE ANZIANO
- ART. 8 - SEGRETARIO DELL'ADUNANZA CONSILIARE
- ART. 9 - PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI
- ART.10 - DIMISSIONI E DECADENZA DEI CONSIGLIERI
- ART. 11 - ASSENZE DEI CONSIGLIERI
- ART. 12 - GRUPPI CONSILIARI
- ART. 13 - DOTAZIONE STRUMENTALE DEI GRUPPI CONSILIARI
- ART. 14 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

TITOLO II

FUNZIONAMENTO

- ART. 15 - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI - ORDINE DEL GIORNO
- ART. 16 - PRIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
- ART. 17 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
- ART. 18 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI
- ART. 19 - PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE
- ART. 20 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE
- ART. 21 - ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE
- ART. 22 - NOMINA DEGLI SCRUTATORI
- ART. 23 - PROCEDIMENTO PER LA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI
- ART. 24 - DISCUSSIONE GENERALE SUI VARI ARGOMENTI
- ART. 25 - DISCUSSIONE PARTICOLAREGGIATA
- ART. 26 - APPROVAZIONE SENZA DISCUSSIONE
- ART. 27 - GLI EMENDAMENTI DEI PROVVEDIMENTI DISCUSSI IN AULA
- ART. 28 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE O SOSPENSIVA
- ART. 29 - PROPOSTE INCIDENTALI
- ART. 30 - ORDINI DEL GIORNO
- ART. 31 - FATTO PERSONALE
- ART. 32 - L'INTERROGAZIONE
- ART. 33 - L'INTERPELLANZA
- ART. 34 - MOZIONE D'ORDINE
- ART. 35 - LA MOZIONE
- ART. 36 - SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI O INTERPELLANZE
- ART. 37 - DISCUSSIONE SULLE MOZIONI
- ART. 38 - PROPOSTE E QUESTIONI ESTRANEE, COMUNICAZIONI E CELEBRAZIONI PARTICOLARI

- ART. 39 - ORDINE DELLA DISCUSSIONE
- ART. 40 - ASTENSIONI PREVISTE DALLA LEGGE
- ART. 41 - CONTINUAZIONE DELLA TRATTAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO IN CASO DI MANCATO ESAURIMENTO
- ART. 42 - CHIUSURA DELLA SEDUTA CONSILIARE
- ART. 43 - SISTEMI DI VOTAZIONE
- ART. 44 - DICHIARAZIONE DI VOTO
- ART. 45 - ORDINE DELLE VOTAZIONI
- ART. 46 - NORME PARTICOLARI DI VOTAZIONE
- ART. 47 - MODALITA' DELLA VOTAZIONE SEGRETA
- ART. 48 - COMPUTO DELLA MAGGIORANZA
- ART. 49 - IL PROCESSO VERBALE
- ART. 50 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA REDAZIONE DEL VERBALE
- ART. 51 - LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE
- ART. 52 - RETTIFICHE AL VERBALE IN CORSO DI SEDUTA
- ART. 53 - RETTIFICA AL VERBALE DOPO LA SEDUTA
- ART. 54 - FIRMA DEI VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI

TITOLO III

LE COMMISSIONI

- ART. 55 - COMMISSIONI PERMANENTI
- ART. 56 - COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI
- ART. 57 - ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI
- ART. 58 - MEZZI FINANZIARI
- ART. 59 - CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI
- ART. 60 - ATTRIBUZIONI DI PRATICHE ALLE COMMISSIONI
- ART. 61 - VERBALIZZAZIONE E PUBBLICITA' DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI
- ART. 62 - TERMINI DI ESAME IN COMMISSIONE
- ART. 63 - PARERI E PROCEDURA
- ART. 64 - PROCEDIMENTO DELLE COMMISSIONI IN SEDE REFERENTE
- ART. 65 - PROCEDIMENTO PER INDAGINI CONOSCITIVE
- ART. 66 - DISCUSSIONE NELLE COMMISSIONI
- ART. 67 - VOTAZIONI DELLE COMMISSIONI
- ART. 68 - COMMISSIONI SPECIALI E D'INCHIESTA

TITOLO IV

NORME FINALI

- ART. 69 - ENTRATA IN VIGORE
- ART. 70 - DIFFUSIONE

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento di esecuzione delle norme dello Statuto Comunale, nel rispetto della vigente normativa in materia, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, delle sue Commissioni e degli altri organi che lo compongono.
2. Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento degli affari del Consiglio, non espressamente contemplati dal presente Regolamento e dalle norme legislative e statutarie, provvede il Presidente applicando i principi generali dell'ordinamento, sentiti i capigruppo.
3. Nel caso di contestazione delle decisioni del Presidente, avanzate anche da un solo Consigliere, il Presidente indice mozione d'ordine apposita che sottopone all'Assemblea, eseguendo la volontà da essa manifestata in proposito.

ART. 2- SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Le sedute del Consiglio Comunale si svolgono di norma nella sala consiliare del Palazzo Municipale.
2. Per particolari e motivate ragioni, in occasione di Consigli aperti insieme ad altri Comuni, il Presidente dell'Assemblea, sentito il parere vincolante del Sindaco e dei Capigruppo, può disporre la convocazione del Consiglio in altro luogo da individuare nell'avviso di convocazione.

ART. 3 - FORME ESTERIORI DI PUBBLICITA' DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. Le sedute pubbliche sono annunziate esponendo al Palazzo Municipale la bandiera del Comune e della Comunità Europea per tutto il giorno della seduta.
2. Per particolari motivi il Presidente può disporre di dare pubblicità alla seduta attraverso affissioni e/o comunicazioni a mezzo stampa e radio televisione.

TITOLO I GLI ORGANI

ART. 4 - PRIMA SEDUTA

1. Nella prima seduta convocata e presieduta dal Sindaco neo-eletto, subito dopo la verifica delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri, il Consiglio Comunale procede alla nomina del suo Presidente con votazione a scrutinio segreto, secondo quanto previsto all'art. 17 dello Statuto.
2. Il Consiglio procede altresì alla nomina di un Vice Presidente con le stesse modalità di nomina del Presidente.

ART. 5 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio e assicura il buon andamento dei suoi lavori. Si avvale a tal fine dell'ausilio della forza pubblica e della presenza in aula della stessa in servizio di vigilanza, procurandone l'intervento immediato a carico dei responsabili nell'ipotesi prevista dall'art. 342 c.p.
2. Convoca il Consiglio con le modalità di cui al successivo art. 17, ne dirige le discussioni, mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare, pone le questioni, apre e chiude le sedute, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati, facendo in tal modo osservare il Regolamento, ed a tal fine tutela il corpo amministrativo da eventuali turbative che provengano dall'interno o dall'esterno, esercitando il potere disciplinare interno verso i Consiglieri e le altre azioni necessarie anche verso gli interventi esterni.
3. Assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari tramite la conferenza dei Capigruppo sulle questioni sottoposte al Consiglio e alle Commissioni consiliari.
4. In assenza del Presidente e del Vice Presidente presiede il Consigliere anziano, o in sua assenza o legittimo impedimento, il Consigliere che immediatamente lo segue per anzianità, e così di seguito.
5. Al Presidente del Consiglio Comunale è attribuita una indennità di funzione secondo le modalità previste dal Art. 82 del TUEL.

ART. 6- REVOCA DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

1. Un terzo dei Consiglieri può proporre, con iniziativa motivata una mozione di revoca del Presidente, da discutere entro i quindici giorni successivi alla sua registrazione al protocollo comunale.
2. La proposta di revoca è approvata quando ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.

ART. 7 - CONSIGLIERE ANZIANO

1. In tutti i casi in cui la legge, lo statuto o i Regolamenti fanno riferimento al Consigliere anziano per conferirgli determinati poteri o funzioni, si intende per Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale costituita dalla cifra di lista aumentata dai voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.
2. Qualora il Consigliere anziano sia impossibilitato a presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata come sopra, occupa il posto immediatamente successivo.

ART. 8 - SEGRETARIO DELL'ADUNANZA CONSILIARE

1. Il Segretario Generale del Comune, o chi legalmente lo sostituisce, è l'organo che presiede alla formazione della pubblica fede documentale, accertando la volontà del collegio, ed in quanto tale partecipa alle sedute del Consiglio Comunale, sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, esegue l'appello nominale, accerta il risultato delle votazioni, ed in genere coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio Comunale.
2. Egli non ha voto, ma può esprimere, se richiesto dal Presidente o dagli stessi Consiglieri comunali tramite il Presidente, il suo parere sul lato legale delle questioni in discussione.
3. Il Segretario, al pari del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri, deve astenersi dal prendere parte ai lavori quando vi abbia diretto interesse, o gli stessi riguardino suoi congiunti od affini sino al quarto grado civile, a pena di nullità delle deliberazioni stesse, ed ha l'obbligo di allontanarsi dalla sala fino a decisioni adottate.
4. Quando il Segretario sia costretto ad allontanarsi dall'aula, il Consiglio Comunale può scegliere uno dei suoi membri per esercitare le funzioni di segretario, unicamente allo scopo di deliberare su un determinato oggetto e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale.
5. Il Consigliere incaricato delle funzioni di Segretario conserva tutti i diritti inerenti alla sua qualità di membro del Consiglio deliberante, e quindi partecipa legittimamente alle deliberazioni.

ART. 9 - PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. Ogni Consigliere:
 - a) ha diritto di iniziativa sugli atti di competenza del Consiglio, nelle forme consentite dal presente Regolamento;
 - b) ha diritto di presentare interrogazioni ed ogni altra istanza al Sindaco o agli Assessori da esso delegati, al Segretario Generale ed ai Dirigenti di area. Questi hanno l'obbligo di risposta entro trenta giorni dall'acquisizione dell'interrogazione, dell'istanza, ecc. presentata dal Consigliere al protocollo generale dell'ente. La risposta può essere fornita in Assemblea nelle competenti Commissioni in forma orale o scritta. Il presente Regolamento disciplina la

materia negli appositi articoli di riferimento;

- c) ha pieno accesso, al fine di ottenere informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, agli uffici del Comune, delle istituzioni, delle aziende da esso dipendenti e delle società a partecipazione comunale, senza che sia opposto il segreto d'ufficio;
 - d) ha diritto di ottenere copia degli atti del Comune, delle istituzioni e delle aziende da esso dipendenti, nonché delle società a partecipazione comunale e dei relativi atti preparatori.
2. I Consiglieri sono tenuti al segreto sulle informazioni e sui documenti ed atti ottenuti nell'esercizio delle loro prerogative nei casi specificamente previsti dalla legge.

ART. 10- DIMISSIONI E DECADENZA DEI CONSIGLIERI

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 21 dello Statuto comunale. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, deve procedere alla surroga del Consigliere dimissionario.
2. Qualora sussistano ipotesi di decadenza, questa ultima può essere fatta rilevare dal Sindaco, da un Consigliere o da un elettore del Comune. Il Consiglio provvede alla surrogazione del Consigliere decaduto nella seduta immediatamente successiva
3. Nei casi di sospensione di un Consigliere, previsti all'art. 59 del D. Lgs. 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.
4. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma secondo.
5. I Consiglieri Comunali che non intervengano a tre sedute consecutive, ovvero a cinque nell'anno solare senza giustificato motivo, sono soggetti alla procedura di decadenza da parte del Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine di giorni 15 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questo ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 (dieci) giorni.

ART. 11 - ASSENZE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri che, per qualsiasi motivo, non fossero in grado di partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale, sono tenuti a darne preventiva giustificazione al Presidente, o a chi ne fa legittimamente le veci.

2. Si ritengono giustificate le assenze dei Consiglieri per causa di malattia, servizio militare e civile, gravi motivi familiari, per congedi autorizzati dal Sindaco o dalla Giunta, e simili.
3. Di esse si deve far menzione nel processo verbale della seduta, previa comunicazione all'assemblea, da parte del Presidente, all'inizio della seduta stessa.
4. Nel corso dell'adunanza del Consiglio, il Consigliere che si assenta definitivamente deve, prima di lasciare la sala, avvisarne il Segretario, perché ne prenda nota nel verbale.
5. Non si ritengono giustificate le assenze dovute a costante impedimento per ragioni professionali, a lite vertente col Comune, alla intenzione di volere con il non intervento protestare contro il sistema di amministrazione del Sindaco o della Giunta, o della maggioranza consiliare, ed emigrazione stabile in altro lontano Comune o all'estero.

ART. 12 - GRUPPI CONSILIARI

1. Ogni Consigliere viene iscritto d'ufficio al Gruppo Consiliare corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
2. In ogni momento, un Consigliere può richiedere di essere iscritto ad altro Gruppo Consiliare oppure di costituire un nuovo Gruppo Consiliare, abbandonando quindi il Gruppo di appartenenza, osservate le condizioni di cui ai commi successivi.
3. Il nuovo Gruppo di cui il Consigliere intende far parte o che intende costituire deve rientrare necessariamente in uno dei casi seguenti:
 - essere un Gruppo già presente e regolarmente costituito nel Consiglio Provinciale;
 - essere un Gruppo corrispondente ad una Lista che si è presentata alle ultime elezioni provinciali in almeno la metà dei collegi;
 - essere un Gruppo corrispondente ad una Lista che si è presentata alle ultime elezioni regionali ed è tuttora presente in Consiglio Regionale;
 - essere un Gruppo corrispondente ad una Lista che si è presentata alle ultime elezioni per il Parlamento Nazionale ed è tuttora presente nel Parlamento Nazionale.
4. Il riconoscimento della corrispondenza, tra il Gruppo al quale il Consigliere intende aderire o che intende costituire e la Lista presentata alle elezioni provinciali, regionali o nazionali, deve essere attestato dal responsabile provinciale, regionale o nazionale della Lista medesima o del corrispondente partito politico.
5. Il Consigliere che intende abbandonare il gruppo di appartenenza può fondarne uno nuovo, unicamente se detto gruppo medesimo conta almeno due aderenti.
6. Al di fuori dei casi di cui ai precedenti commi 3 e 5, un Consigliere può abbandonare il proprio Gruppo unicamente aderendo al Gruppo Misto che può essere composto anche da un solo consigliere.

ART. 13 - DOTAZIONE STRUMENTALE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. Per lo svolgimento delle loro funzioni i gruppi possono disporre di locali, attrezzature e servizi, secondo programmi annuali contestuali all'approvazione del bilancio, che

vengono stabiliti in rapporto alle concrete possibilità dell'Ente di fruire delle risorse e della disponibilità dei locali nel Palazzo Comunale. Di tale disponibilità si dà atto nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio.

2. Per l'assistenza giuridica tecnica ed amministrativa necessaria all'espletamento delle proprie funzioni, si potrà fare riferimento all'Ufficio preposto che interesserà le varie aree organizzative comunali.

ART. 14 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo presieduta dal Presidente dell'assemblea ed è composta dai Capigruppo consiliari nominati dai rispettivi gruppi consiliari e dal Sindaco o suo delegato e può avvalersi anche della consulenza tecnica del Segretario Generale.
2. La conferenza dei Capigruppo coadiuva il Presidente nella definizione del calendario delle sedute del Consiglio, si pronuncia sulle questioni di interpretazione del Regolamento di Funzionamento.
3. Alla conferenza dei capigruppo partecipa, quando richiesto, il Segretario Comunale o suo delegato, senza diritto di voto e con il compito di assistere alle riunioni e di stendere il relativo verbale, che viene trasmesso a tutti gli intervenuti.
4. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del loro gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire.
5. Per le decisioni ed i pareri ciascun capogruppo esercita il diritto di voto proporzionalmente al numero dei consiglieri appartenenti al suo gruppo.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO

ART. 15- PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI - ORDINE DEL GIORNO

1. Il Consiglio Comunale organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione, ferme restando le norme legislative e statutarie che ne regolano l'attività.
2. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente sulla base degli atti completati e istruiti e delle richieste di inserimento di argomenti da parte del Sindaco, della Giunta, dei capigruppo consiliari o dei singoli Consiglieri.

ART. 16 - PRIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Nella prima seduta successiva alle elezioni il Consiglio Comunale prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina le condizioni di eleggibilità e provvede alla convalida degli eletti. Nei casi in cui sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla normativa vigente provvede seduta stante alla sostituzione a norma di legge.
2. Il Sindaco neo-eletto deve provvedere a convocare il C.C. entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. In caso di inosservanza dell'obbligo provvede in via sostitutiva il Prefetto.
3. La seduta deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione ed è presieduta dal Sindaco neo-eletto fino all'elezione del Presidente dell'assemblea.
4. La seduta poi prosegue sotto la presidenza del nuovo eletto, con la comunicazione da parte del Sindaco relativamente alla nomina del Vice Sindaco e dei componenti della Giunta, nonché della relazione programmatica.

ART. 17 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. La convocazione del Consiglio Comunale è fatta dal Presidente dell'Assemblea con appositi avvisi da notificare al domicilio dei Consiglieri a mezzo dei messi comunali. E' valida la comunicazione dell'avviso a mezzo fax.
2. Nel caso di impedimento o assenza del Presidente, i poteri di convocazione e presidenza del Consiglio spettano al Vice Presidente, in assenza di questi al Consigliere anziano.
3. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a convocare il Consiglio, entro il termine di venti giorni, quando lo richieda, con atto motivato per ragioni d'urgenza o rilevanza dei temi da trattare, un quinto dei Consiglieri o il Sindaco. Nei casi di urgenza il Presidente è tenuto alla convocazione nei termini richiesti dal Sindaco. Il Presidente, inserisce all'ordine del giorno gli argomenti di cui si richiede la discussione.
4. L'avviso di convocazione oltre il luogo, la data e l'ora precisa della riunione contiene l'elenco dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare e deve essere notificato dal

messo comunale secondo i seguenti termini:

- almeno cinque giorni prima per le sessioni ordinarie;
 - almeno tre giorni prima per quelle straordinarie;
 - ed almeno 24 ore prima per quelle straordinarie urgenti.
5. Nei casi di particolare e motivata urgenza, l'avviso è notificato ai Consiglieri almeno 24 ore prima. Nel caso siano introdotte nuove proposte, non comprese nell'ordine del giorno, se ne deve dare regolare avviso a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima dell'inizio della relativa riunione di Consiglio.
 6. L'avviso di convocazione, dietro richiesta scritta dell'interessato, consegnata all'ufficio di segreteria del Comune o al Segretario, è trasmesso a mezzo di posta telematica alla casella di posta elettronica indicata per iscritto dal consigliere.
 7. I consiglieri che non risiedono nel Comune, devono indicare per iscritto entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione, un domiciliatario residente nel Comune a cui devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ad ogni altro atto pertinente alla carica.
 8. Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, l'avviso va spedito al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo del servizio postale, senza bisogno di osservare altre particolari formalità.
 9. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono pubblicati, a cura del Segretario Generale, all'albo pretorio e sono portati a conoscenza del pubblico nelle forme e nei modi previsti dall'art. 3.
 10. I fascicoli relativi ai vari punti iscritti all'ordine del giorno dovranno essere depositati nell'Ufficio Segreteria del Comune almeno 60 ore prima della seduta del Consiglio, completi della proposta e di tutta la necessaria documentazione di riferimento, nonché dei previsti pareri; in difetto, potrà essere richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento. Sono fatti salvi i casi di convocazione d'urgenza o di aggiunta di proposte nell'ordine del giorno di sedute già convocate.

ART. 18 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto della maggioranza dei Consiglieri votanti salvo i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano maggioranze qualificate.

ART. 19 - PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Qualsiasi cittadino può accedere alla sala consiliare prendendo posto nell'apposito settore riservato al pubblico. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale
2. Chiunque acceda nella sala delle adunanze consiliari non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta deve restare in silenzio ed astenersi da qualunque segno di approvazione o disapprovazione, nel rispetto dei lavori in corso.
3. Nessuna persona estranea al Consiglio può, sotto alcun pretesto, introdursi nella parte della sala riservata ai Consiglieri, (sempre al parlamento siamo) in cui sono ammessi oltre agli Assessori, il Segretario ed il personale addetto al servizio, ed anche i Dirigenti

di Area e i Revisori dei Conti per essere eventualmente sentiti in ordine a particolari oggetti all'ordine del giorno, oltre che particolari Organi, consulenti od autorità espressamente individuate dal Presidente dell'Assemblea e dal Sindaco.

4. Il Consiglio è in obbligo di deliberare con la esclusione del pubblico dalla sala delle adunanze quando si tratti di questioni concernenti persone, e cioè quando nella discussione debbano essere effettuate considerazioni che coinvolgano una valutazione sotto il profilo morale o di altro ordine di una o più determinate persone, facciano esse parte o meno del Consiglio medesimo.
5. Qualora per ragioni di moralità, di ordine pubblico, di pubblico interesse, pur non trattandosi di questioni di determinate persone, il Consiglio, anche nel corso della discussione, lo ritenga opportuno, può adottare la determinazione senza la presenza del pubblico e con votazione segreta.
6. Quando è possibile supporre che una deliberazione possa generare una discussione di carattere personale, è valida la deliberazione adottata, per eccesso di prudenza, in seduta segreta, anche se non vi sia stata, in effetti, alcuna discussione sulla qualità personale dell'interessato.
7. Quando un Consigliere ritiene che nel corso della discussione venga in trattazione la questione di persone, può chiedere che il Consiglio deliberi la trasformazione della seduta da pubblica a segreta.
8. Alle sedute segrete possono assistere soltanto il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri ed il Segretario. La presenza di un solo estraneo sarebbe causa di nullità delle deliberazioni adottate, nonostante l'eventuale consenso degli intervenuti.
9. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico - sociale o di speciale importanza per la vita della collettività locale, il Consiglio può essere convocato - relativamente alla discussione su tali argomenti - in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini, con diritto di parola.

ART. 20 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA DELLE SEDUTE

1. L'adunanza del Consiglio si apre all'ora indicata all'avviso di convocazione.
2. Essa diviene valida agli effetti deliberativi, non appena raggiunto il numero legale (la metà più uno dei consiglieri assegnati).
3. Il numero legale viene accertato mediante l'appello nominale eseguito dal Segretario dell'adunanza, o da chi per esso.
4. Qualora i Consiglieri non siano presenti nel numero necessario, il Presidente dispone che si proceda a nuovi appelli, a congrui intervalli di tempo.
5. Raggiunto il prescritto numero legale il Presidente annuncia che la seduta è aperta, specificando l'ora di inizio.
6. In caso contrario, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente apre ugualmente la seduta, citando l'ora di apertura, e fa redigere il processo verbale in cui si dà atto della insufficienza del numero, si dichiara deserta l'adunanza e si indicano i nomi dei Consiglieri intervenuti e quelli degli assenti; quindi dichiara sciolta l'adunanza.

7. Durante la seduta il Presidente non è tenuto a procedere alla verifica del numero legale se non quando venga richiesto da alcuno dei Consiglieri ed il Consiglio stia per passare a qualche votazione.
8. Qualora dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia ridotto a meno di quello richiesto per la legalità della seduta, è disposta una temporanea sospensione della trattazione degli oggetti, onde procedere ad un nuovo appello dopo che siano trascorsi 30 minuti.
9. Se anche al nuovo appello risulta presente un numero di Consiglieri inferiore a quello richiesto per la validità della seduta, questa viene sciolta riportandone menzione nel verbale nel quale saranno indicati i consiglieri comunali presenti e quelli assenti con le eventuali giustificazioni.

ART.21 - ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. Nel caso in cui la prima adunanza del consiglio comunale sia andata deserta per mancanza del numero legale del consiglieri, la seconda convocazione si tiene in altro giorno, già previsto nell'invito di convocazione, dandone avviso al consiglieri assenti alla prima convocazione. Nel caso in cui nell'avviso di prima convocazione non sia stato stabilito anche il giorno e l'ora per la seconda, la convocazione della seduta deve essere effettuata con avvisi scritti nei modi previsti per la prima convocazione con all'O.d.G. gli affari iscritti nell'avviso di prima convocazione.
2. Per la validità delle adunanze in seconda convocazione, prevista nella prima, deve essere presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati senza computare il Sindaco.
3. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con il numero legale ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo obbligatorio del presenti, è pure essa seduta di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare.
4. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu interrotta per qualsiasi altro motivo diverso dalla mancanza del numero legale del presenti, la nuova adunanza non assume carattere di seconda convocazione.
5. Nella seduta di seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni su materie per le quali la legge richieda la presenza di un particolare numero di consiglieri o l'approvazione di una speciale maggioranza.

ART. 22 - NOMINA DEGLI SCRUTATORI

1. Dichiarata aperta la seduta, il Presidente, designa tre Consiglieri quali scrutatori nelle votazioni, avvertendo che essi debbono svolgere sempre insieme il loro particolare compito.
2. La minoranza, è rappresentata fra gli scrutatori.
3. Gli scrutatori unitamente al Presidente ed al Segretario dell'assemblea hanno la specifica attribuzione di accertare la regolarità della votazione, sia che abbia luogo a voto palese, sia, particolarmente, che si svolga per scrutinio segreto, esaminando, in questo caso, le relative schede, e si pronunciano sulla loro validità, salvo le ulteriori decisioni del Consiglio ove sorga contestazione; indi procedono al conteggio dei voti

riportati pro e contro ogni singola proposta, o parte di proposta, o simile.

4. Le schede sulle votazioni segrete, riconosciute regolari, vengono distrutte a cura del Segretario.
5. Le schede contestate o annullate, sono invece vidimate dal Presidente, da uno almeno degli scrutatori e dal Segretario e da questi trasmesse per la conservazione all'archivio.

ART. 23 - PROCEDIMENTO PER LA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. La trattazione di ciascun argomento procede secondo l'ordine seguente:
 - a) discussione generale, seguita da eventuali proposte di deliberazioni, od anche rinvio;
 - b) discussione particolareggiata della pratica nei suoi articoli, o nelle sue parti, con eventuale presentazione di emendamenti o aggiunte;
 - c) votazione complessiva delle proposte di deliberazione, di mozioni e di ordini del giorno presentati o collegati alle pratiche di cui alle lettere a) e b).
2. La discussione delle interrogazioni e delle interpellanze non può occupare più di un'ora dall'inizio della seduta o dalla fine della seduta, qualora siano discusse come ultimo punto. Il Presidente, trascorsa l'ora, inizia di diritto la trattazione delle pratiche indicate nell'ordine del giorno. I termini possono essere modificati dal Presidente sentiti i Capigruppo.
3. Le interrogazioni e le interpellanze che rimanessero dopo tale periodo di tempo sono rinviate, per la discussione, al termine della seduta stessa, ovvero all'inizio di quella successiva.

ART. 24 - DISCUSSIONE GENERALE SUI VARI ARGOMENTI

1. Quando l'importanza o l'estensione dell'argomento lo richiedano, o quando si tratti di pratiche più articolate in più parti, come l'esame del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, dei Regolamenti, dei piani urbanistici e relative varianti, i lavori hanno inizio con la discussione generale.
2. Durante tale discussione ciascun Consigliere può presentare ordini del giorno.

ART. 25 - DISCUSSIONE PARTICOLAREGGIATA

1. Data la loro preminente importanza per il Comune, quando si tratti di pratiche relative all'esame del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, dei Regolamenti, dei piani urbanistici e relative varianti, l'esame delle stesse può essere oggetto di discussione particolareggiata, limitatamente alle osservazioni ed agli emendamenti presentati sui quali non sia stato raggiunto un accordo in sede referente dalla Commissione competente.
2. La votazione può aver luogo, su specifica richiesta, su ogni parte o articolo emendato, sulle proposte di modifica presentate e non accolte in Commissione. A conclusione della

discussione deve essere comunque posto in votazione il documento complessivo e definito.

ART. 26 - APPROVAZIONE SENZA DISCUSSIONE

1. Sia il Presidente che i relatori della Giunta e delle Commissioni consiliari in sede referente, comunicano ed illustrano l'oggetto in trattazione, mettendo in evidenza, in linea generale, il pensiero o la proposta degli intervenuti, ed eventualmente quello di organi amministrativi, tecnici, contabili ecc.
2. L'argomento può anche essere illustrato mediante relazione scritta, in precedenza depositata in allegato agli atti che si riferiscono agli oggetti posti all'ordine del giorno della seduta o notificata per copia a ciascun Consigliere.
3. Se la proposta è avanzata da un Consigliere, anche questo provvede ad illustrarla.
4. Quindi il Presidente prende atto che i Consiglieri rinunciano alla discussione, dando per inteso che il silenzio dell'Assemblea è confermativo di detta volontà e ne propone l'approvazione.

ART. 27 - GLI EMENDAMENTI DEI PROVVEDIMENTI DISCUSSI IN AULA

1. Sugli argomenti trattati direttamente in Assemblea sono presentati direttamente in aula gli "emendamenti", intendendosi per tali le correzioni di forma delle proposte ed anche le sostituzioni e le aggiunte alle proposte medesime o alle loro singole parti.
2. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto, già firmati, al Presidente prima della discussione.
3. Il Presidente può dispensare dalla presentazione per iscritto di emendamenti quando si tratti di variazioni di lieve entità, nel quale caso si limita a farne prendere precisa nota dal Segretario dell'assemblea.
4. E' consentito ad ogni Consigliere di presentare più emendamenti, ma nessuno di essi è ammesso quando sia stata chiusa la discussione sulla proposta alla quale gli emendamenti si riferiscono.
5. Ogni emendamento può essere ritirato in qualsiasi momento o sostituito con un altro.
6. A fronte sia di uno, che di più emendamenti, non è ammessa la questione pregiudiziale o sospensiva, né alcun ordine del giorno che non costituisca un emendamento.
7. Non si possono però riprodurre sotto forma di emendamenti o di articoli aggiuntivi, gli ordini del giorno già respinti nella discussione generale, nel qual caso può essere opposta la questione pregiudiziale.
8. In caso di accoglimento degli emendamenti da parte dell'Assemblea ed al fine di permettere la votazione complessiva sulla proposta di atto deliberativo con l'acquisizione dei pareri obbligatori ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, il punto all'ordine del giorno viene rinviato ad una seduta successiva quando non sia possibile acquisire i pareri obbligatori preventivi nella medesima seduta, utilizzando la sospensione della seduta.

ART. 28- QUESTIONE PREGIUDIZIALE O SOSPENSIVA

1. Si ha la questione pregiudiziale quando viene proposto che un dato argomento non si debba discutere.
2. E' questione sospensiva la richiesta che la discussione e la deliberazione, su di un dato argomento debba rinviarsi.
3. La questione pregiudiziale o la domanda di sospensiva possono essere presentate, verbalmente, da ogni Consigliere, prima che inizi la discussione in merito.
4. Se le predette questioni si vogliono proporre quando la discussione è in corso, debbono essere formulate per iscritto e firmate da almeno tre Consiglieri.
5. Esse verranno discusse e poste in votazione prima che si proceda o si prosegua nella discussione di merito.
6. Su di esse sono ammessi a parlare: un solo Consigliere a favore, oltre il proponente, e non più di due contro, per non oltre cinque minuti ciascuno.
7. Dopo di che il Consiglio decide in proposito, mediante votazione per alzata di mano.

ART.29 - PROPOSTE INCIDENTALI

1. E' proposta incidentale quella che viene avanzata nel corso della discussione di una proposta principale, sulla quale si manifestino notevoli dissensi.
2. Essa deve essere presentata anche verbalmente, da almeno tre Consiglieri, i quali propongono che, l'oggetto in discussione, venga assegnato ad apposita Commissione, che ne faccia più completo ed accurato studio e ne riferisca sollecitamente al Consiglio.
3. Detta proposta è messa in votazione.
4. La decisione viene presa dal consiglio a maggioranza assoluta di voti, in modo palese.
5. In simili casi, e con lo stesso procedimento il Consiglio può anche rinviare l'affare alla Giunta perché riesamini la questione secondo il punto di vista dallo stesso Consiglio manifestato, e lo ripresenti per la relativa deliberazione.

ART. 30- ORDINI DEL GIORNO

1. Gli ordini del giorno sono richieste di votazione intese a precisare l'atteggiamento del Consiglio riguardo al merito della proposta o parte di proposta in discussione.
2. Prima che si inizi la discussione di una proposta, o nel corso della discussione medesima, possono essere presentati non più di due "ordini del giorno" per ogni gruppo consiliare concernenti l'argomento.
3. Tali ordini del giorno, consegnati al Presidente per iscritto e già firmati, sono votati subito dopo la chiusura della discussione, secondo l'ordine della loro presentazione.
4. Ogni presentatore di ordine del giorno ha sempre il diritto di ritirarlo, prima della votazione, precisandone i motivi, ove lo ritenga opportuno, e può anche sostituirlo con

altro.

5. Nella medesima discussione generale e sulla stessa proposta, ogni Consigliere non può presentare che un solo ordine del giorno, per il cui svolgimento non deve superare i cinque minuti.
6. Il Presidente ha la facoltà di negare l'accettazione di ordini del giorno che siano formulati in termini sconvenienti o siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione, ovvero contrastanti con deliberazioni in precedenza adottate, e può rifiutarsi di metterli in votazione.
7. Se il Consigliere insiste, il Presidente consulta il Consiglio, che decide senza discussione, per alzata di mano ed a maggioranza semplice (metà più uno dei presenti).
8. Qualora, chiusa la discussione generale, si debba deliberare su più ordini del giorno, il Presidente ne stabilisce la precedenza e, interrogati i proponenti, li pone successivamente a votazione.
9. La precedenza è data agli ordini del giorno di carattere generale ed a quelli che possono, per analogia, essere riuniti in un unico documento.
10. Gli emendamenti ad un ordine del giorno sono votati prima di questo.

ART. 31 - FATTO PERSONALE

1. Vi è "fatto personale" quando un Consigliere sia oggetto di discussione con riferimento alla propria condotta (morale, politica, pubblica, privata), o gli vengano attribuite opinioni o dichiarazioni o fatti diversi o contrari a quelli effettivamente espressi o avvenuti.
2. La parola per fatto personale può essere domandata in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente.
3. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisare in che esso si concreti, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
4. Se la decisione del Presidente non è stata accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito senza discussione, per alzata di mano ed a maggioranza semplice.
5. Qualora nel corso di una discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità può chiedere al Presidente dell'assemblea di nominare una Commissione di tre membri, uno nominato dal Presidente, uno dalla maggioranza e uno dalla minoranza, appartenenti al Consiglio medesimo la quale indaghi e giudichi sulla fondatezza dell'accusa entro un preciso termine che le può essere assegnato per riferire in merito mediante relazione scritta.

ART. 32 - L'INTERROGAZIONE

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco, o alla Giunta Municipale, per conoscere:
 - a) se un determinato fatto, o altri fatti riguardanti l'amministrazione in genere, o

taluno dei suoi membri o, comunque, un servizio o un ufficio comunale, sia vero o pervenuto a loro conoscenza;

b) se abbiano preso, o stiano per prendere, alcuna risoluzione su oggetti specifici;

c) per raccomandare, o meno, l'adozione di taluni provvedimenti;

d) per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione.

2. L'interrogazione deve essere scritta e presentata al Sindaco tramite il protocollo comunale entro in tempo utile per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale. In caso contrario, verrà iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio successivo.
3. L'interrogante ha diritto di richiedere la risposta scritta; in caso di risposta orale si procederà in base all'art. 23.
4. Le interrogazioni con richiesta di risposta scritta hanno corso anche nei periodi di aggiornamento delle sedute, col procedimento di cui ai precedenti capoversi.

ART. 33 - L'INTERPELLANZA

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco, o alla Giunta Comunale, per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali sono stati presi taluni provvedimenti o risolti determinati affari, ed anche se, come e quando si voglia provvedere in merito ad alcune particolari necessità o affari che interessano il Comune.
2. Le interpellanze devono essere presentate per iscritto, in tempo utile per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio già firmate, e sono svolte dopo le interrogazioni.

ART. 34 - MOZIONE D'ORDINE

1. E' mozione d'ordine il richiamo verbale alla legge o al presente Regolamento, ed anche il rilievo sul modo e l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, o con cui si intende procedere alla conseguente votazione, avanzato alla Presidenza da uno o più Consiglieri.
2. Sull'ammissione o meno di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente dell'adunanza consiliare.
3. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione ed a maggioranza semplice.

ART. 35 - LA MOZIONE

1. La mozione consiste nella formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti, o che si vogliano seguire, in riguardo a determinati argomenti o affari, e può concludersi in giudizio che intende promuoversi dai Consiglieri in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta Municipale.

2. Essa può consistere anche nell'invito rivolto al Sindaco o alla Giunta, a promuovere la discussione su di un argomento che ha già formato oggetto di interrogazione o di interpellanza, al fine di pervenire ad una determinazione in merito.
3. La mozione può essere presentata in qualsiasi momento della discussione per iscritto e deve essere firmata dal, o dai, consiglieri proponenti. Il Presidente ne dà lettura al Consiglio e ne dispone l'iscrizione all'ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale immediatamente successiva, salvo che il Consiglio stesso, a maggioranza assoluta ne disponga l'immediata trattazione.
4. Essa comporta l'adozione di voto deliberativo.
5. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, su ciascuno dei quali, a richiesta del proponente e col consenso della maggioranza dei Consiglieri presenti, può aver luogo la votazione con precedenza su quella riguardante la mozione.
6. Il Consiglio, su richiesta del Presidente, può decidere di non prendere in considerazione le mozioni che riguardino argomenti non interessanti l'Amministrazione comunale o compilate in termini sconvenienti.

ART. 36 - SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI O INTERPELLANZE.

1. Le interrogazioni con risposta orale e le interpellanze sono poste, secondo la data di arrivo, all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successiva alla presentazione stessa, ed eventualmente delle seguenti, sino ad esaurimento, secondo quanto stabilito con i due ultimi capoversi del precedente art. 23.
2. Se l'interrogante o l'interpellante non si trovino presenti quando venga in discussione la loro interrogazione o interpellanza, questa si dà per ritirata, a meno che il presentatore ne abbia chiesto il rinvio o che la sua assenza sia giustificata.
3. All'inizio di seduta il Presidente dà o fa dare lettura delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno dei lavori. Le interpellanze vengono illustrate dal consigliere interpellante.
4. Il Sindaco e gli assessori interessati rispondono immediatamente.
5. Il Consigliere interessato non può parlare sulla propria interrogazione o interpellanza se non dopo che il Sindaco, o l'Assessore, vi abbiano dato risposta, e soltanto per dichiarare se sia, o no, soddisfatto, e per quali motivi eventualmente non lo sia.
6. Quando una stessa interrogazione o interpellanza, sia sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di replicare alla risposta ricevuta spetta solo al primo firmatario, e, soltanto in caso di assenza o di rinuncia di questo, al firmatario successivo, e così di seguito.
7. Il tempo destinato alle dichiarazioni dell'interrogante o dell'interpellante, quando non venga concordato tra Presidente e capigruppo un termine più breve, non può eccedere i dieci minuti.
8. Il Sindaco, o gli Assessori, o il Presidente dell'assemblea, possono rifiutarsi di prendere in considerazione le interrogazioni e le interpellanze redatte in termini sconvenienti, o non relative ad argomenti interessanti l'Amministrazione comunale.

ART. 37 - DISCUSSIONE SULLE MOZIONI

1. Le mozioni di cui al precedente art. 35 devono essere discusse nella prima seduta del consiglio comunale, salvo quanto previsto al comma 6 dello stesso art. 35.
2. Alla discussione delle mozioni possono partecipare tutti i Consiglieri, ma nessuno può parlare per più di cinque minuti.
3. Chi ha partecipato alla discussione una volta non può chiedere nuovamente la parola, a meno che non sia il proponente, al quale è consentito un secondo intervento, sempre non superiore ai cinque minuti, o di un termine più breve, se concordato tra Presidente e capigruppo, per riassumere i propri concetti e presentare il testo definitivo della mozione sulla quale deve aver luogo la votazione.
4. La mozione ha sempre la precedenza di votazione sugli ordini del giorno.

ART. 38- PROPOSTE E QUESTIONI ESTRANEE, COMUNICAZIONI E CELEBRAZIONI PARTICOLARI

1. Il Consiglio Comunale non può deliberare, né mettere in discussione, alcuna questione o proposta estranea agli oggetti già regolarmente iscritti all'ordine del giorno.
2. E' consentito al Presidente, in ogni momento, di fare comunicazioni estranee all'ordine del giorno, purché non riguardino questioni personali verso chiunque, anche se esposte in modo indiretto e con allusioni, o sottintesi.
3. Tale divieto è esteso a qualsiasi membro del Consiglio.
4. Sulle comunicazioni del Presidente non si può aprire discussione, bensì sulle medesime è consentito presentare mozioni, da iscrivere all'ordine del giorno dell'adunanza successiva.
5. Ogni Consigliere può chiedere la parola, e ha diritto di ottenerla, per celebrazioni di eventi, per commemorazione di persone e di date di particolare rilievo, per manifestazioni dei sentimenti del Consiglio di fronte ad un evento di interesse locale o nazionale o per comunicazioni di grave importanza.
6. Tali celebrazioni, commemorazioni e comunicazioni devono, di massima, essere contenute nel limite di cinque minuti per ogni Consigliere, e, qualora il Presidente non lo ritenesse opportuno, sulle medesime si pronuncia il Consiglio, senza discussione e a maggioranza semplice.
7. Durante la seduta sono vietate manifestazioni e discorsi incompatibili con i principi sanciti dalla Costituzione, e non è ammissibile la inosservanza delle leggi e del presente Regolamento di Funzionamento.

ART. 39 - ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. Allorché si debba trattare una proposta, il Presidente dà, o fa dare, lettura della relazione della Giunta, o del Presidente della Commissione competente; indi il proponente svolge le sue ragioni.
2. Sono poi ammessi a parlare i Consiglieri che lo desiderano.
3. Nessun Consigliere può prendere la parola se prima non l'ha ottenuta dal Presidente, il quale l'accorda secondo l'ordine della domanda, a meno che qualcuno dei richiedenti dichiari di cedere ad altri il proprio turno.
4. E' consentito soltanto un ulteriore intervento, nella forma più succinta, per fatto personale, per mozione d'ordine, o per dichiarazione di voto.
5. I Consiglieri parlano rivolgendo la parola all'intero consesso, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di altri membri del Consiglio.
6. Non sono ammesse discussioni o spiegazioni a dialogo.
7. L'oratore può svolgere il suo pensiero nel modo più ampio, senza peraltro eccedere o divagare col trattare questioni estranee all'argomento in discussione, o perdersi in ripetizioni o lungaggini inopportune, o usare parole che possano offendere altri o essere contrari alla morale comune.
8. Le proposte di deliberazione o gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno sono illustrati dai Consiglieri proponenti ovvero dal Sindaco o dall'Assessore competente.

Terminata l'illustrazione, il Presidente apre la discussione generale e dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire.

Nella trattazione dello stesso argomento, ciascun Consigliere può effettuare uno o due interventi per la durata complessiva di dieci minuti.

Esaurita la discussione generale, si dà luogo ad eventuali repliche da parte del Sindaco, Assessori interessati e Consiglieri proponenti per un massimo di cinque minuti ciascuno.

Avvenuta l'eventuale replica e le controrepliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

I termini di tempo, previsti nei commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali, relative alle linee programmatiche di mandato, al DUP, al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, ai piani regolatori generali;

Il Presidente, nel caso lo ritenga opportuno, per importanza e/o complessità dell'argomento, può, di volta in volta, fissare limiti di tempo diversi da quelli sopra indicati.

9. Nessun discorso può essere interrotto per rimandarne la continuazione ad altra seduta.
10. A nessuno è permesso interrompere chi parla, salvo per un richiamo al presente Regolamento da parte del Presidente.
11. Il Sindaco, gli Assessori competenti ed i relatori, anche quando riferiscono su oggetti demandati allo studio di speciali Commissioni consiliari, ricevute l'assenso del Presidente, possono prendere la parola in qualunque momento della discussione, ma,

dopo la chiusura di essa, soltanto per dichiarare se mantengono le loro conclusioni, se accettano o respingono ordini del giorno o emendamenti presentati, o infine per semplici spiegazioni di fatto.

ART. 40- LE ASTENSIONI PREVISTE DALLA LEGGE

1. Nei casi ove sia prevista dalla legge l'astensione del Consigliere, del Sindaco o dell'Assessore interessato a prendere parte alle deliberazioni, pena la nullità delle medesime, a questi è fatto obbligo di uscire dalla sala delle adunanze consiliari prima ancora dell'inizio della discussione. Stesso obbligo è posto a carico del Segretario Generale, qualora interessato alla discussione.
2. Qualora dall'interessato, o da altro Consigliere, venga sollevata eccezione, sulla questione si pronunzia il Consiglio.
3. Tutti i membri del Consiglio si debbono astenere dal partecipare alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità proprie, verso gli organi cui appartengono, verso gli Enti dai medesimi amministrati o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratti di interesse proprio, o di interessi, liti o contabilità dei loro congiunti o affini sino al quarto grado civile, o del coniuge, ovvero quando si tratti di conferire impieghi ai medesimi.

ART. 41 - CONTINUAZIONE DELLA TRATTAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO IN CASO DI MANCATO ESAURIMENTO

1. Qualora non possa ultimarsi la trattazione degli affari all'ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la sua continuazione avrà luogo in un giorno successivo, stabilito in accordo con il Sindaco, sentiti i Capigruppo, salvo che nella convocazione non siano già state previste più date di svolgimento della seduta.

ART. 42 - CHIUSURA DELLA SEDUTA CONSILIARE

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
2. E' in facoltà del Consiglio dichiarare, in qualunque momento chiusa la seduta, mediante votazione per alzata di mano a maggioranza semplice, dietro motivata richiesta di almeno tre Consiglieri, facendone particolare menzione nel processo verbale.

ART. 43 - SISTEMI DI VOTAZIONE

1. Le votazioni del Consiglio Comunale hanno luogo in forma palese.
2. La votazione segreta ha natura eccezionale e riguarda le medesime situazioni in cui è obbligatoria la seduta segreta, riguardando deliberazioni da assumere con valutazioni relative a meriti o demeriti di determinate persone, contemplate al precedente art. 19.

ART. 44 - DICHIARAZIONE DI VOTO

1. Prima che una proposta sia messa in votazione, il Capogruppo esprime la dichiarazione di voto. Se un consigliere appartenente al gruppo è dissenziente può dare dichiarazione di voto differenti.
2. Ugualmente ciascun Consigliere ha diritto, nel corso della seduta, che nel verbale si faccia constare del suo voto, dei motivi che lo hanno determinato, nonché dei richiami e delle proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al Comune, ed infine che sia fatta menzione delle precisazioni che egli ritenga opportune.
3. Ha inoltre diritto che nel verbale siano inserite dichiarazioni proprie e di altri membri del Consiglio.
4. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare i cinque minuti per ciascun oratore.

ART. 45 - ORDINE DELLE VOTAZIONI

1. La votazione non può validamente aver luogo se i Consiglieri non c'è il numero legale in aula.
2. L'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) questione pregiudiziale, cioè la esclusione della discussione e del voto sulla proposta;
 - b) questione sospensiva, cioè la sospensione temporanea della discussione e del voto sulla proposta viene ripresa prima del termine della seduta;
 - c) ordine del giorno puro e semplice, ossia che si escluda che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella ammessa a discussione;
 - d) altri eventuali ordini del giorno, con precedenza a quelli di carattere più estensivo e poi, occorrendo, a quelli che più si allontanano dalla proposta;
 - e) emendamenti alla proposta, o di parti della proposta, (soppressivi, sostitutivi, aggiuntivi);
 - f) singole parti di una proposta, ove questa sia stata suddivisa, o si componga già, di varie parti o articoli;
 - g) infine proposta principale, o bilancio, o Regolamento comunale che sia.
3. Qualora sulle proposte, dopo che siano state annunciate dal Presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede subito alla votazione, senza bisogno di altre formalità che quelle di legge.

ART. 46 - NORME PARTICOLARI DI VOTAZIONE

1. Quando si tratti di nomine di persone, ciascun Consigliere ne deve scrivere il nome, o i nomi, a favore dei quali intende votare, esclusivamente nell'apposito foglietto che, a cura della Presidenza, viene messo a disposizione del Consigliere.

2. Ogni proposta comporta distinta votazione.
3. Nelle votazioni palesi è consentita una votazione “tacita” allorché si tratti di esame particolareggiato di proposte complesse, come i bilanci o i Regolamenti, nel qual caso il Presidente si limita a chiedere se alcuno ha da fare osservazioni. Se non vi è risposta, l’articolo o la parte di proposta complessa, s’intende approvato.
4. Per i Regolamenti ed i bilanci, però, dopo la votazione tacita per articoli, deve aver luogo quella normale sulla proposta complessiva, cioè sul Regolamento, o sul bilancio, nel suo complesso, con le variazioni eventualmente apportate dal Consiglio.
5. Cominciata la votazione, non è più concessa la parola ad alcuno, fino alla proclamazione dell’esito, salvo che per un richiamo alle disposizioni del Regolamento relative all’esecuzione della votazione in corso.
6. Nella medesima seduta non è possibile ripetere una votazione che sia avvenuta regolarmente e che abbia determinato un esito certo.

ART. 47 - MODALITA' DELLA VOTAZIONE SEGRETA

1. Quando, per legge sia richiesto il voto segreto, questo sarà espresso per schede.
2. Se si tratta di approvare, o respingere, una proposta, si scrive sulla scheda “SI” o “NO”.
3. Se si tratta invece di nomine, si scrive il nome (o i nomi) secondo i casi, di colui (o coloro) che si vogliono nominare.
4. La votazione segreta deve risultare dal verbale.

ART. 48 - COMPUTO DELLA MAGGIORANZA

1. Terminata la votazione e proclamato l’esito dal Presidente, salvo nel caso siano richieste maggioranze qualificate, si intende adottata la proposta che ha ottenuto la maggioranza dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, altrimenti la deliberazione non è valida.
2. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è data da un numero di voti favorevoli pari alla metà arrotondata all’unità superiore dei consiglieri votanti.
3. Per determinare la maggioranza dei votanti, oltre alle schede bianche, si computano anche le non leggibili, intendendosi tali le schede nulle per qualsiasi motivo.
4. I Consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare, senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.

ART. 49 - IL PROCESSO VERBALE

1. La volontà del Consigliere Comunale viene documentata nel processo verbale, che è pertanto l’atto pubblico, redatto dal Segretario Generale, con cui è fedelmente reso

conto per iscritto, di tutto quanto è avvenuto durante la seduta consiliare.

2. Come tale fa piena prova delle indicazioni e dichiarazioni in esso contenute, sino a quando non ne sia stata dichiarata la falsità dal giudice penale.
3. E' però ammessa la prova per dimostrare ciò che il verbale ha taciuto, procedendo con tutti i mezzi che sono forniti dalla legge amministrativa, o così pure per quanto fosse enunciato in modo imperfetto o incompleto.
4. Il verbale si inizia al momento in cui la seduta viene dichiarata aperta e si chiude con la dichiarazione del Presidente che la seduta è sciolta.
5. Tutto quanto può essere avvenuto, o può essere stato detto, prima dell'apertura o dopo la chiusura dell'adunanza, non può essere riportato nel verbale.
6. I verbali originali delle deliberazioni del Consiglio Comunale debbono essere raccolti in modo da impedirne lo smarrimento o la dispersione.
7. Ogni seduta del Consiglio Comunale viene registrata dal personale preposto.

ART. 50 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA REDAZIONE DEL VERBALE

1. Le dichiarazioni dei Consiglieri sono riportate integralmente nel verbale, come risulta dalla registrazione effettuata.
2. In caso di mancata registrazione, per motivi tecnici, si indicano nella trascrizione del verbale soltanto i punti principali ed il sunto della loro esposizione.
3. Eventuali ingiurie, calunnie o diffamazioni, pronunciate dai Consiglieri, sono trascritte nel verbale unicamente a richiesta dell'offeso, se presente, ovvero del Presidente, salvo al Consigliere che le ha pronunciate il diritto di fornire chiarimenti e precisazioni, ed all'offeso di agire in via penale.
4. La parte verbale riflettente la seduta segreta, che non viene registrata, deve essere stesa in modo da conservare, nella forma più concisa, menzione di quanto venne discusso e deliberato, senza scendere a particolari che possano comunque toccare le persone, ed in altro modo recare pregiudizio a quelle ragioni per la cui tutela la seduta non è resa pubblica.
5. Nel processo verbale delle sedute segrete il nome degli oratori è riportato soltanto a richiesta del medesimo.
6. Il risultato di ogni votazione viene pure accertato nel verbale e non può essere in alcun modo modificato con atti successivi, a meno che la relativa deliberazione venga revocata a norma di legge, e ove richiesto, sia presentata una nuova proposta.

ART. 51 - LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE

1. Della veridicità della redazione del verbale si prende atto nella prima seduta utile, che di norma è quella successiva. A tal fine non è necessaria la presenza dei medesimi Consiglieri che intervennero alla già adottata deliberazione.

2. La lettura ed approvazione del verbale, la cui conoscenza si dà per certa mediante la disponibilità materiale dei documenti alla visione dei Consiglieri, ha luogo in seduta pubblica, anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.
3. Se al processo verbale nessun Consigliere muove osservazioni esso si approva mediante votazione per alzata di mano.
4. Sul processo verbale non è consentito prendere la parola se non per proporre rettifiche, oppure per fatto personale; perciò, in sede di lettura di esso verbale, non è ammissibile riprendere la discussione sugli oggetti già trattati o comunque modificare le deliberazioni prese.
5. Parimenti non è consentito ai Consiglieri che furono assenti nell'adunanza cui si riferisce il verbale, di fare dichiarazioni o manifestazioni di voto.

ART. 52 - RETTIFICHE AL VERBALE IN CORSO DI SEDUTA

1. I Consiglieri non possono proporre rettifiche al verbale se non dopo che questo sia stato letto e senza entrare in alcun modo nel merito della discussione.
2. Se vi è opposizione, è data la parola, per ciascuna richiesta di rettifica, all'opponente o ad uno tra gli opposenti, e ad un altro oratore in senso contrario (se vi è), per non più di cinque minuti ciascuno. Indi il Consiglio vota per alzata di mano, dopo che il Presidente proclama l'approvazione delle eventuali rettifiche, confermando il resto del predisposto verbale, ovvero annuncia il rigetto della rettifica proposta.
3. Ciascun Consigliere può chiedere anche rettifiche delle dichiarazioni fatte da altri membri del Consiglio, nonché di tutto il contesto del verbale, salva la facoltà del Consiglio di decidere se le richieste debbano o meno essere prese in considerazione, senza riaprire la discussione sulle questioni già decise o modificare le deliberazioni adottate.

ART. 53 - RETTIFICA AL VERBALE DOPO LA SEDUTA

1. Ogni Consigliere ha diritto di far constatare nel verbale le rettifiche, tanto di forma, quanto di sostanza, che egli ritenga necessarie od opportune, ai fini di validità, o di interesse pubblico.
2. Tale diritto è consentito fino all'approvazione del verbale stesso da parte del Consiglio Comunale.
3. Le rettifiche al verbale si intendono approvate a semplice richiesta del Consigliere interessato, a meno che vi siano osservazioni in contrario da parte di altri Consiglieri, nel qual caso decide il Consiglio nella successiva adunanza.
4. Le rettifiche approvate debbono essere incluse nel verbale stesso mediante postille nella forma degli atti notarili.

ART. 54 - FIRMA DEI VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI.

1. I processi verbali delle adunanze consiliari, per ciascun argomento trattato, sono firmati dal Segretario del Comune.

TITOLO III

LE COMMISSIONI

ART. 55 - COMMISSIONI PERMANENTI

1. Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto comunale sono istituite in coincidenza con ogni mandato amministrativo consiliare numero tre Commissioni permanenti con i seguenti ambiti di competenza:
 - 1) BILANCIO, SVILUPPO ECONOMICO, PROGRAMMAZIONE, PATRIMONIO
 - 2) AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, TERRITORIO, URBANISTICA
 - 3) ATTIVITA' SOCIALI, PRODUTTIVE, TURISMO, SPORT

ART. 56 - COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

1. I Capigruppo, o loro delegati, sono membri delle Commissioni permanenti. Ogni Commissario esprime tanti voti corrispondenti ai membri del gruppo di appartenenza.
2. Il Sindaco ed i componenti della Giunta Comunale non possono fare parte delle Commissioni. Ogni Commissione è composta da un massimo di 5 componenti.
3. Possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute delle Commissioni, il Sindaco e gli Assessori e i Consiglieri delegati. La Commissione può altresì richiedere l'audizione nelle sedute, senza diritto di voto, del Segretario Generale e dei dirigenti del Comune nonché degli Amministratori o dei dirigenti degli organismi promossi dal Comune o di cui questo fa parte.
4. La prima seduta delle Commissioni è convocata dal Presidente del Consiglio comunale, che provvede per iniziativa propria o su istanza di almeno due dei componenti della Commissione stessa. In tale sede si procede all'elezione, a maggioranza relativa di un Presidente facente parte della Commissione stessa.
5. Il Presidente della Commissione procede alla convocazione della stessa previa informazione al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale, ne regola i lavori, disciplina i dibattiti e tiene i contatti con l'Assemblea. Nel caso di impedimento le funzioni di Presidente saranno esercitate dal commissario delegato appartenente al gruppo del presidente. In mancanza le funzioni saranno esercitate da un altro commissario delegato dal presidente medesimo.

ART. 57 - ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame preventivo delle pratiche di competenza del Consiglio Comunale e riferiscono allo stesso formulando pareri e proposte all'Assemblea sulle materie di loro competenza.
2. Possono inoltre riunirsi per l'esame di pratiche ed argomenti per i quali non devono riferire all'Assemblea, ma rilevano per l'interesse comunale, oppure su richiesta del Sindaco o della Giunta, nonché per lo svolgimento delle interrogazioni che le Commissioni non ritengono di discutere in Assemblea.
3. Nell'esercizio delle loro funzioni possono ottenere dagli uffici la consegna di atti e documenti, chiedere informazioni e pareri, nonché consultare enti, organizzazioni e

persone.

4. Qualora intendano avvalersi dell'opera di esperti ed istituti esterni sono tenuti a farne espressa richiesta alla Giunta che potrà provvedere in proposito, adottando i necessari atti e previa verifica delle disponibilità di bilancio.

ART. 58 - MEZZI FINANZIARI

1. Nel Bilancio di previsione possono essere stanziati appositi fondi finalizzati al funzionamento delle Commissioni consiliari e della conferenza dei capigruppo consiliari.

ART. 59 - CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni sono convocate su decisione del Presidente, con le stesse modalità della Giunta Municipale e con apposito ordine del giorno da recapitarsi ai componenti almeno tre giorni prima della riunione.
2. Due componenti delle Commissioni possono chiedere la convocazione al Presidente su specifici argomenti con mozione motivata. In tal caso il Presidente deve provvedere a fissare la data della riunione nei successivi cinque giorni.
3. Per la validità delle sedute delle Commissioni è richiesta la presenza della metà dei commissari che rappresentano la maggioranza dei voti del Consiglio Comunale.
4. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio di ogni seduta. Nel corso di questa, prima di ogni deliberazione, ciascun Consigliere può richiedere la verifica. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente della Commissione può rinviare la seduta o sospenderla per un'ora.
5. Qualora, dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta annunciando la data e l'ora della seduta successiva il cui ordine del giorno riporta gli argomenti della seduta che è stata tolta. Della decisione del Presidente viene data immediata comunicazione scritta a tutti i componenti della Commissione.

ART. 60 - ATTRIBUZIONI DI PRATICHE ALLE COMMISSIONI

1. Il Presidente dell'Assemblea, in sede di programmazione dei lavori consiliari, sentita la conferenza dei capi gruppo consiliari e il Sindaco, o suo delegato, decide quali pratiche devono essere assegnati preventivamente alla trattazione in sede referente delle Commissioni e quali devono essere trattati direttamente in Assemblea.

ART. 61 - VERBALIZZAZIONE E PUBBLICITA' DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI

1. Delle sedute delle Commissioni si redige un processo verbale, con le modalità di cui all'art. 8, nel quale si riportano gli atti, le deliberazioni ed il resoconto sommario del dibattito.

2. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica o a chi intenda chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente oppure per fatto personale.

ART. 62 - TERMINI DI ESAME IN COMMISSIONE

1. Salvo quanto disposto dal presente Regolamento, per le proposte da esaminare in Commissione, la stessa è tenuta a presentare la relazione al Consiglio non oltre un mese a partire dalla data di assegnazione della pratica alla Commissione stessa, o nel termine più breve assegnato dal Presidente dell'Assemblea. Decorso tale termine la proposta è sottoposta alla conferenza dei capigruppo, salvo che il proponente o almeno un capogruppo non ne chieda l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio.
2. Il Presidente della Commissione può richiedere al Presidente dell'Assemblea una proroga dei termini suindicati, per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato.

ART. 63 - PARERI E PROCEDURA

1. Il Presidente dell'Assemblea, sentita la conferenza dei capi gruppo, può disporre che su un affare assegnato ad una Commissione, sia espresso il parere anche di un'altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa. Se una Commissione ritiene utile sentire il parere di un'altra Commissione o esprimere un parere su una pratica assegnata ad altra Commissione, lo richiede al Presidente dell'Assemblea.
2. La Commissione di cui sia richiesto il parere, se non è fissato un termine più breve, deve esprimerlo alla Commissione referente entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Tale termine può essere prorogato dal Presidente dell'Assemblea per un periodo non superiore a quello inizialmente assegnato su richiesta della Commissione consultata.
3. Decorsi i termini suindicati senza che il parere sia stato emesso si intende che la Commissione consultata non intende emetterne alcuno.
4. Salvo i casi previsti dal presente Regolamento i pareri delle Commissioni sono espressi per iscritto e vengono allegati alle relazioni trasmesse al Consiglio quando la Commissione consultata lo richieda.
5. Ogni parere deve essere sufficientemente motivato.

ART. 64 - PROCEDIMENTO DELLE COMMISSIONI IN SEDE REFERENTE

1. L'esame delle pratiche sui quali le Commissioni debbono riferire al Consiglio Comunale, ha inizio con una esposizione preliminare fatta dal Presidente della Commissione.
2. Successivamente si svolge un dibattito di carattere generale al quale fa seguito, quando si tratti di pratiche che comportino la stesura di un testo articolato, l'esame dei singoli articoli.

3. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore incaricato di riferire al Consiglio, i gruppi dissenzienti possono nominare un relatore di minoranza. Per le proposte di Regolamento le relazioni debbono essere scritte e consegnate dal relatore alla presidenza dell'Assemblea Consiliare sette giorni prima della data fissata per la discussione del Consiglio Comunale.
4. Nel corso dell'esame in Commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive; se vengono poste, di esse e del relativo dibattito si dà conto nella relazione. Le Commissioni possono invece adottare risoluzioni connesse con la pratica sul quale debbono riferire e tali risoluzioni sono trasmesse al Consiglio Comunale insieme con la relazione.

ART. 65 - PROCEDIMENTO PER INDAGINI CONOSCITIVE

1. Nelle materie di loro competenza le Commissioni possono disporre indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni, e documentazioni presso i rispettivi uffici, che ne dovranno fornire sufficiente informazione, compatibilmente con i propri doveri d'ufficio.
2. Le Commissioni predispongono un dettagliato programma finanziario ed operativo dell'indagine da effettuare, che deve essere preventivamente adottato dalla Giunta Comunale, secondo le necessarie disponibilità e secondo le regole di contabilità vigenti.
3. Le sedute delle Commissioni dedicate allo svolgimento di indagini conoscitive possono svolgersi anche fuori della sede comunale.
4. Terminata l'indagine, la Commissione formula le proprie conclusioni ed approva un documento. Le minoranze possono chiedere che siano posti in votazione i propri documenti che, in ogni caso, vanno allegati ai risultati dell'indagine. Le conclusioni e i documenti sono trasmessi al Presidente dell'Assemblea che ne cura la distribuzione a tutti i Consiglieri.
5. Tutte le spese riferitesi allo svolgimento delle indagini, previo atto della Giunta Comunale, sono a carico del Bilancio del Comune, secondo gli stanziamenti predisposti e le disponibilità programmate.

ART. 66 - DISCUSSIONE NELLE COMMISSIONI

1. Per la discussione nelle Commissioni si osservano, in quanto applicabili, le norme che regolano la discussione del Consiglio Comunale.
2. Nello svolgimento dei procedimenti di indagine conoscitiva, di cui all'art. 66 del presente Regolamento, le Commissioni, nelle sedute alle quali presenziano i soggetti che forniscono gli elementi per l'indagine, non possono effettuare dibattiti relativi alle conclusioni della consultazione o della indagine, fino a quando ci sia la presenza dei terzi estranei all'organo collegiale. Esiste incompatibilità di indagini nel caso che queste dovessero sovrapporsi a procedimenti disciplinari del personale dipendente, per cui in tal caso il procedimento della Commissione deve essere sospeso fino all'esito del procedimento disciplinare.
3. Il Presidente della Commissione assicura il rispetto della disposizione di cui al precedente comma.

ART. 67 - VOTAZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Le votazioni nelle Commissioni si fanno per alzata di mano.

ART. 68 - COMMISSIONI SPECIALI E D'INCHIESTA

1. Il Consiglio Comunale, previa adozione di appositi atti, può disporre che una determinata pratica venga esaminata da una Commissione speciale incaricata di svolgere indagini conoscitive, studi e ricerche utili al buon funzionamento dell'amministrazione. Questa è composta sulla base delle designazioni dei gruppi rispettando per quanto possibile, il criterio della proporzionalità.
2. Il Consiglio Comunale può altresì disporre, a norma dell'articolo 30 dello Statuto, che siano istituite Commissioni d'inchiesta quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune. In queste, formate con criteri di proporzionalità debbono essere rappresentati tutti i gruppi consiliari.

TITOLO IV

NORME FINALI

ART. 69 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, soggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 83, comma 3°, dello Statuto Comunale, entra in vigore successivamente alla seconda pubblicazione nei termini previsti dalla legge.
2. Sostituisce ed abroga le precedenti disposizioni che disciplinano il regolamento del Consiglio Comunale

ART. 70- MEZZI DI DIFFUSIONE

1. Copia del presente regolamento è inviato ai Consiglieri comunali in carica.
2. Una copia del regolamento è depositata nella Sala consiliare durante le adunanze del Consiglio Comunale a disposizione dei consiglieri.